

# **STATUTO**

## **ENEA TECH E BIOMEDICAL**

### **Articolo 1**

#### **COSTITUZIONE – SEDE – FONDATORE**

1.1 La Fondazione “Enea Tech e Biomedical”, di seguito Fondazione, costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come e modificato dall’art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è una fondazione privata senza scopo di lucro disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

1.2 La Fondazione ha sede a Roma e può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all’estero, nel rispetto del principio di salvaguardia dell’equilibrio economico finanziario della Fondazione medesima, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

1.3 ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile è il soggetto fondatore. Possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici e privati, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

### **Articolo 2**

#### **VIGILANZA**

2.1 La Fondazione è posta sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico - ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del codice civile e dell’art. 42, comma 5 decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dall’art. 31 del decreto-legge n. 73/ 2021 convertito dalla legge n. 106/2021 - che può definire gli obiettivi strategici mediante l’adozione di un atto di indirizzo e può proporre la modifica del presente statuto.

2.2 La Fondazione riferisce annualmente sull’attività svolta nel perseguimento del suo scopo e trasmette, sottoponendo all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico, il bilancio preventivo e consuntivo e i relativi atti, nonché le proposte di modifiche statutarie. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Ministero gli atti relativi ad attività finanziarie o iniziative complesse, nonché le iniziative e gli atti per l’attuazione degli indirizzi strategici, ove indicati dallo stesso Ministero, o comunque di quelli finalizzati ad attuare gli interventi del “Fondo per il trasferimento tecnologico”, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 come modificato dall’art. 31 del decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021.

2.3 I documenti e gli atti di cui al precedente articolo 2.2 si intendono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui, entro i 60 gg successivi al loro invio, non vengano formulate osservazioni o non venga espressa la mancata autorizzazione.

## Articolo 3

### SCOPO E AMBITO DI ATTIVITA'

3.1 In attuazione degli interventi del “Fondo per il trasferimento tecnologico” - istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dall’art. 42, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dall’art. 31 del decreto-legge n. 73/2021 convertito dalla legge n. 106/2021 - la Fondazione, a supporto del Ministero dello sviluppo economico, anche tramite apposite convenzioni, ha lo scopo di promuovere sul territorio nazionale:

- a. investimenti e iniziative in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale anche con riferimento alle start-up innovative di cui all’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito dalla legge n. 33/2015, con particolare riferimento alla filiera dell’economia verde e circolare, dell’information technology, dell’agri-tech e del deep tech;
- b. il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini, attrezzature e dispositivi biomedicali per fronteggiare in ambito nazionale le emergenti esigenze del settore, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, anche in partecipazione con altre istituzioni e società private, anche estere, collegando la ricerca accademica, di base e pre-clinica alle fasi successive fino alla produzione industriale con la finalità di rafforzare la risposta ad emergenze sanitarie, la sicurezza nazionale in tema di autonomia produttiva di farmaci e vaccini di fronte a pandemie e altre malattie infettive emergenti, incluse le malattie genetiche, cronico-degenerative e neoplastiche e favorire lo sviluppo di un’industria farmaceutica avanzata e innovativa sul territorio nazionale.

Per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera b) la Fondazione promuove iniziative e varie forme di investimenti finalizzati allo sviluppo economico, come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. fornire infrastrutture per la ricerca accademica, di base, preclinica e clinica;
- b. costituire centri di ricerca scientifica di base e traslazionale e per la bio-informatica;
- c. sostenere la sperimentazione pre-clinica e clinica;
- d. sostenere la produzione per la sperimentazione pre-clinica e clinica;
- e. sostenere il trasferimento tecnologico;
- f. facilitare il processo autorizzativo delle attività connesso alla proprietà intellettuale e sostenere il deposito e l’utilizzo dei brevetti.

3.2 In particolare, la Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente lettera b), potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a. partecipare, concorrere e investire anche in start-up e PMI ad alto potenziale innovativo e spin-off universitari e di centri di ricerca e sviluppo per offrire soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, ovvero per rafforzare le attività di ricerca, consulenza e formazione
- b. favorire la partecipazione e la contribuzione, anche finanziaria, in favore dei predetti soggetti da parte di imprese, fondi istituzionali o privati nonché organismi ed enti pubblici, inclusi gli enti territoriali, anche mediante la costituzione con gli stessi soggetti di partenariati in qualsiasi forma societaria nonché l’utilizzo di risorse dell’Unione Europea;

- c. promuovere e sostenere processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche collaborando con altre fondazioni, enti pubblici, IRCCS e imprese private, anche costituendo apposite partecipazioni societarie al fine di favorire la creazione di imprese ad alto contenuto tecnologico e condividere con esse il rischio economico di sostegno a fasi dello sviluppo di un farmaco innovativo precedente all'investimento industriale;
- d. promuovere e accelerare la transizione del sistema imprenditoriale nazionale verso assetti ad alto contenuto tecnologico
- e. ricevere donazioni

Inoltre, la Fondazione potrà svolgere ogni altra attività necessaria al perseguimento del proprio scopo e di quelle ad esso strumentali, nonché qualsiasi altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile. In particolare, la Fondazione potrà:

- (i) assumere direttamente o indirettamente, anche in qualità di fondatore, partecipazioni in società ed imprese, nonché in associazioni e altre fondazioni che abbiano un oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio;
- (ii) acquisire ulteriori risorse finanziarie, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni e qualsiasi altro mezzo, da impiegare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- (iii) acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- (iv) compiere qualsiasi tipo di investimento e operazione di supporto finanziario compatibili con le vigenti norme, come ad esempio sottoscrivere obbligazioni, titoli di debito, strumenti finanziari partecipativi e qualsiasi altro strumento di capitale o ibrido, e relative opzioni di acquisto o conversione, in società aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio;
- (v) promuovere la collaborazione con imprese, enti e istituzioni nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che operano nel campo del trasferimento tecnologico;
- (vi) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- (vii) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale di società, start-up, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo aventi scopo sinergico al proprio;
- (viii) promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e finalità della Fondazione;
- (ix) promuovere e organizzare attività di formazione riconducibili alle finalità della Fondazione;
- (x) promuovere iniziative a sostegno della valorizzazione dei risultati delle ricerche e delle altre attività finanziate o svolte anche attraverso la tutela brevettale della proprietà intellettuale e allo scopo di finanziare le proprie attività;
- (xi) stipulare contratti e convenzioni con privati, enti pubblici ed istituti universitari sia in Italia che all'estero per lo svolgimento delle proprie attività;

(xii) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili e la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

(xiii) svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;

(xiv) compiere qualsiasi ulteriore attività necessaria e opportuna al perseguimento delle proprie finalità purché in via non prevalente e con esclusione in ogni caso della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio del credito e di qualsiasi altra attività soggetta a riserva di legge.

3.3 L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota altresì di strumenti e modalità di verifica dell'impatto economico conseguito, anche tramite la costituzione di appositi Comitati di Valutazione degli investimenti composti da soggetti indipendenti aventi specifiche competenze tecniche, economiche e finanziarie, nominati dal Consiglio Direttivo nelle specifiche aree di intervento della Fondazione.

## **Articolo 4**

### **PATRIMONIO**

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a. la dotazione iniziale pari a 12 milioni di euro conferita dal Ministero dello sviluppo economico con decreto direttoriale del 10.11.2020 per l'istituzione e l'operatività della Fondazione;
- b. contributi o devoluzioni ricevuti dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti, pubblici o privati anche non profit, ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c. ulteriori contributi ricevuti da persone giuridiche (pubbliche o private) e persone fisiche, anche con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge e che siano destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- d. beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di eredità, legato o donazione o di qualsivoglia altro titolo e che siano destinati al suo patrimonio;
- e. partecipazioni in società, associazioni e consorzi costituiti ai fini istituzionali
- f. diritti di proprietà intellettuale.

## **Articolo 5**

### **ALTRE RISORSE**

5.1. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.

5.2 La Fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte del Fondatore e di terzi con applicazione, in favore di questi ultimi, dei benefici fiscali di cui all'art.

1, comma 353, della legge 266/2005. Tali risorse costituiranno incremento della dotazione patrimoniale della Fondazione e non concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa.

5.3 Le attività commerciali eventualmente effettuate dalla Fondazione nell'ambito delle proprie rilevanti finalità istitutive si considerano rese nell'esercizio di impresa e, pertanto, concorrono alla determinazione del reddito imponibile secondo le norme dettate in materia di enti non commerciali dal capo III del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

5.4 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.5 Costituiscono, inoltre, risorse della Fondazione quelle derivanti da trasferimenti del Ministro dello sviluppo o di altra amministrazione, ovvero da fondi istituiti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 3, ivi comprese le risorse del Fondo di cui all'art. 42, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dal decreto-legge n. 73/2021 convertito dalla legge n. 106/2021. La gestione delle predette risorse avviene - sulla base degli obiettivi indicati negli atti di indirizzo del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle misure previste all'atto del loro trasferimento - con evidenze contabili separate.

5.6 Ai bilanci, preventivo e consuntivo, e alla documentazione contabile della Fondazione si applicano le norme del codice civile relative alle società per azioni.

## **Articolo 6**

### **SOSTENITORI**

6.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi economici, corrisposti una tantum o annualmente

6.2 Il Consiglio Direttivo delibera, con un apposito regolamento che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per acquisire lo status di Sostenitore e le relative cause di esclusione e di recesso.

## **Articolo 7**

### **PARTECIPANTI**

7.1. Possono ottenere la qualifica di soci fondatori gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima mediante contributi economici.

7.2 Il Consiglio Direttivo stabilisce, con delibera di apposito regolamento che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per acquisire lo status di Partecipante e le relative cause di esclusione e di recesso.

7.3. I soci fondatori possono destinare il proprio contributo a specifici programmi rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

## **Articolo 8**

### **ORGANI**

8.1 Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Direttore Generale, ove nominato
- d. il Collegio dei revisori

8.2 Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituiti degli organismi con funzione consultiva tenendo conto delle attività e finalità della Fondazione, al fine di assicurarne la piena ed efficace operatività. In sede di prima attuazione del presente statuto possono essere istituiti, come organismi consultivi del Consiglio Direttivo:

- a. uno o più comitati di valutazione degli investimenti nelle specifiche aree di intervento della Fondazione per il monitoraggio degli stessi e orientato alla tutela del patrimonio amministrato;
- b. un comitato delle partecipazioni composto da esponenti dei Partecipanti alla Fondazione

## **Articolo 9**

### **ORGANIZZAZIONE**

9.1 La Fondazione è articolata in Dipartimenti e può organizzarsi in uffici, divisioni e strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di sviluppo ivi compresi i settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech, del deep tech, nonché del settore medicale e della telemedicina.

9.2 Il Direttore generale propone al Consiglio Direttivo la struttura organizzativa adeguata alle finalità istituzionali della Fondazione.

9.3 Il Direttore generale coordina e dirige l'attività dei dipartimenti in cui la Fondazione è organizzata.

9.4 L'assunzione del personale facente parte dei Dipartimenti avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

## **Articolo 10**

### **FONDATORE – POTERI**

10.1 Spetta al Fondatore, di cui all'articolo 1.3, proporre:

- a. il Presidente, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;
- b. un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori, ai sensi del successivo art. 17.1.

10.2 Al Fondatore devono essere inoltre trasmessi, almeno quindici giorni prima della loro approvazione, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione.

## Articolo 11

### CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPETENZE

11.1 Il Consiglio Direttivo ha compiti di alta amministrazione dell'attività della Fondazione, stabilisce le linee di indirizzo cui deve ispirarsi, tenendo conto degli eventuali indirizzi del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 2, e ne determina gli obiettivi nel rispetto della legge e del presente statuto, verificandone i risultati.

11.2 In particolare, il Consiglio Direttivo, ferme restando le competenze ad esso attribuite da altre clausole del presente Statuto:

- a. nomina il Direttore Generale
- b. approva su proposta del Direttore generale il piano delle strategie;
- c. approva, su proposta del Direttore generale il documento programmatico pluriennale;
- d. approva, su proposta del Direttore generale programmi annuali di attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
- e. delibera in merito alle proposte di investimento sottoposte dal Direttore generale ai sensi del successivo art. 15.3;
- f. approva, su proposta del Direttore generale, i bilanci della Fondazione;
- g. delibera le proposte di modifica dello statuto, da sottoporre all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico;
- h. approva il regolamento che stabilisce i requisiti e le condizioni per acquisire lo status di Sostenitore e Partecipante, nonché i diritti che ne derivano, da sottoporre all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico e ne delibera l'ammissione e l'esclusione;
- i. approva il regolamento interno del Consiglio Direttivo;
- j. approva, su proposta del Direttore generale, la struttura organizzativa della Fondazione;
- k. delibera l'accettazione di lasciti e donazioni e la loro destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- l. delibera l'accettazione di fondi e finanziamenti e la loro destinazione alle attività della Fondazione;
- m. delibera in merito all'istituzione di sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero;
- n. delibera il compimento di atti di disposizione degli immobili ricompresi nel fondo di dotazione, laddove esistenti;
- o. può nominare procuratori per il compimento di singoli atti, determinandone la durata e i poteri;
- p. delibera il compimento degli atti di straordinaria amministrazione della Fondazione;
- q. redige e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, entro il mese di aprile di ogni anno, unitamente al bilancio consuntivo della Fondazione, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione.
- r. delibera in merito all'istituzione degli organismi consultivi, di cui al precedente articolo 8.2, e dei relativi Regolamenti di Funzionamento, dandone informativa al Ministero dello sviluppo economico;
- s. delibera in merito all'adozione dei documenti e provvedimenti relativi alla normativa in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni.

11.3 I procuratori, laddove nominati dal Consiglio, hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti. Essi devono riferire al Consiglio in merito all'attività svolta in esecuzione della delega con cadenza almeno trimestrale.

## **Articolo 12**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO – FUNZIONAMENTO**

12.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Esso si riunisce di norma una volta al mese e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno 3 componenti.

12.2 Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione.

12.3 Il Consiglio è convocato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione o, nei casi di urgenza, con preavviso di 24 ore mediante invio dell'avviso di convocazione, tramite qualsiasi mezzo, anche posta elettronica, idoneo a dimostrare la ricezione, recante l'indicazione degli argomenti da trattare, la data e l'ora della riunione.

12.4 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

12.5 Si ritengono comunque validamente tenute, anche in assenza di formale convocazione, le riunioni a cui partecipino tutti i membri del Consiglio.

12.6 Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, l'avviso di convocazione deve fornire le istruzioni per il collegamento. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente

## **Articolo 13**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE**

13.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri, compreso il Presidente nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali:

- a. uno con funzioni di Presidente, su proposta del Fondatore di cui all'articolo 1.3 d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico
- b. due su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno dei quali è nominato consigliere delegato con funzioni di direttore generale per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria;
- c. uno su proposta del Ministro della salute;
- d. uno su proposta del Ministro dell'università e della ricerca.

13.2 I membri del Consiglio devono possedere requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica professionalità in campo economico, medico scientifico e ingegneristico.

13.3 I membri del Consiglio durano in carica quattro esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, o per il diverso termine stabilito all'atto di nomina e possono essere rinominati per un ulteriore mandato.

13.4 In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno o più membri del Consiglio, gli stessi sono sostituiti secondo i criteri di nomina stabiliti al precedente articolo 13.1

13.5. I nuovi membri così indicati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

## **Articolo 14**

### **PRESIDENTE**

14.1 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza della Fondazione, mantiene e coordina i rapporti tra il Consiglio, il Direttore generale, il Fondatore e il Ministero dello sviluppo economico.

## **Articolo 15**

### **DIRETTORE GENERALE**

15.1 Il Direttore generale deve essere in possesso di comprovata esperienza gestionale nel settore di operatività della Fondazione. Egli è scelto tra i due componenti del Consiglio Direttivo nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

15.2 Il Direttore generale esercita, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Direttivo stabilite ai sensi del precedente articolo 11 le funzioni di amministrazione ordinaria della Fondazione, con potere di rappresentanza legale per il compimento dei relativi atti.

15.3 Il Direttore generale propone il documento programmatico pluriennale della Fondazione che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire nel rispetto della legge e dello statuto

15.4 Il Direttore generale propone il programma annuale degli interventi.

15.5 Il Direttore generale è inoltre responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, del coordinamento e del funzionamento delle strutture organizzative interne della Fondazione e dell'esecuzione dei programmi della stessa. Egli riporta al Consiglio in merito all'attività svolta con cadenza almeno trimestrale.

## **Articolo 16**

### **COLLEGIO DEI REVISORI – COMPETENZE**

16.1 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2403 bis a 2407 del codice civile.

16.2 Il Collegio dei revisori esamina i bilanci d'esercizio della Fondazione e il rendiconto dell'attività di gestione del Fondo per il trasferimento tecnologico. Tali documenti devono essergli trasmessi dal Direttore almeno 30 giorni prima della data della riunione del Consiglio Direttivo fissata per l'approvazione degli stessi.

16.3 Il Collegio esprime le sue valutazioni sui documenti indicati al precedente comma in apposite relazioni annuali inviate al Fondatore, al Ministero dello sviluppo economico ed al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione degli stessi.

16.4 Il Collegio dei revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

16.5 Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Consiglio Direttivo e gli altri organi della Fondazione, nonché il Ministero dello sviluppo economico, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

16.6 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro.

## **Articolo 17**

### **COLLEGIO DEI REVISORI – COMPOSIZIONE**

17.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e, con funzioni di Presidente, del Ministro dello sviluppo economico.

17.2 I membri del Collegio dei revisori sono scelti tra i professionisti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 o tra funzionari di Area III e dirigenti in servizio presso le Amministrazioni

17.3 I membri del Collegio dei revisori durano in carica per quattro esercizi e non sono rieleggibili.

17.4 In caso di cessazione dall'incarico di uno dei Revisori effettivi in corso di mandato gli subentra un supplente, scelto secondo i criteri di nomina stabiliti dall'art. 17.1

## **Articolo 18**

### **ESERCIZIO – BILANCI**

18.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio è redatto in conformità alle norme del codice civile relative alle società per azioni.

18.2 Almeno 15 giorni prima di esser sottoposti al Consiglio Direttivo i bilanci, preventivo e consuntivo, ed i rendiconti sono trasmessi a cura del Direttore al Fondatore e al Ministero dello sviluppo economico, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, della Società di Revisione e dei pareri dei comitati consultivi.

18.3 Il progetto di bilancio preventivo, predisposto dal Direttore, è trasmesso, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, al competente ufficio del Ministero dello sviluppo economico ed al Fondatore per eventuali osservazioni.

18.4 Allo stesso competente ufficio del Ministero dello sviluppo economico è trasmesso - entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce - il bilancio consuntivo unitamente alle

relazioni del Collegio dei revisori e della Società di Revisione e alla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'anno predisposta ai sensi del precedente articolo 11.2.

18.5 I bilanci, preventivo e consuntivo, si intendono definitivamente approvati qualora entro sessanta giorni non siano pervenute osservazioni da parte del competente ufficio del Ministero.

## **Articolo 19**

### **ESTINZIONE - DEVOLUZIONE DEI BENI**

19.1 La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge.

19.2 In caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto della stessa viene devoluto al Fondatore.

## **Articolo 20**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

20.1 Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile.

20.2 A norma dell'art. 42, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione ad essa sono esclusi da ogni tributo e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

20.3 In sede di prima applicazione, gli organi della fondazione nominati antecedentemente alla data del 26 maggio 2021 restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dell'art.31, comma 8 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

20.4 Lo Statuto è adottato, sentita l'Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni.

20.5 Gli aggiornamenti dello Statuto, sono adottati, su proposta del Consiglio Direttivo e del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.